

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Riserve e dichiarazioni

3

Indice

5

1 Riserve e dichiarazioni

217* Le *riserve* hanno lo scopo di escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni di un trattato multilaterale nella loro applicazione alla Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, [RS 0.111](#)). Le *dichiarazioni* servono di regola a esporre l'interpretazione che la Svizzera dà a determinate disposizioni di un trattato multilaterale o a comunicare alle parti le modalità di attuazione previste dal nostro Paese, ad esempio le autorità che esso dichiara competenti.

Il decreto federale stabilisce le riserve e dichiarazioni che il Consiglio federale dovrà formulare. Il loro tenore dipende dal trattato e dalle sue prescrizioni. Se il trattato prevede espressamente la possibilità di formulare riserve e dichiarazioni, il decreto rimanda inoltre alle pertinenti disposizioni.

Esempi:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011² sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

a. *Riserva all'articolo 44 paragrafo 1 lettera e:*

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 1 lettera e.

b. *Riserva all'articolo 44 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 3 a fattispecie della violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché dell'aborto forzato e della sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione).

c. ...

² RS ...; FF ...

→ [*FF 2017 231](#)

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001³ sulla cybercriminalità è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica e in virtù degli articoli 40 e 42 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:

a. *Dichiarazione in merito all'articolo 2:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza.

b. *Dichiarazione in merito all'articolo 3:*

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro.

c. *Riserva all'articolo 6 paragrafo 3:*

La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui

il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii.

d. ...

³ RS 0.311.43; RU 2011 6297

→ [*RU 2011 6293](#)

Art. 1

¹ La Convenzione del 30 ottobre 2007³ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ All'atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve di cui agli articoli I e III del Protocollo n. 1 della Convenzione e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 paragrafo 2, 4, 39 paragrafo 1, 43 paragrafo 2 e 44 della Convenzione.

³ RS 0.275.12; RU 2010 5609

→ [*RU 2010 5601](#)

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

Indice

- 2 -

217 3

- A -

adesione 3

- D -

dichiarazioni e riserve 3

decreti federali (tipi di) 3

- R -

riserve e dichiarazioni 3

- T -

trattato internazionale 3